

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 19-6893

Proroga della sospensione della ripartizione quota sanitaria/quota utente/Comune per le tariffe relative ai C.D.A.A. -C.D.A.I. e N.A.T. di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2013, n. 10-6357.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

La malattia di Alzheimer rappresenta il 50-60% delle diverse forme di demenza; in Italia si stimano in 500.000 le persone colpite pari a circa il 19,5% delle persone anziane ultra65enni e si prevede che il numero raddoppierà entro il 2050.

Relativamente al Piemonte si rileva che gli ultra65enni sono il 22,7% della popolazione, contro una media nazionale del 20% e complessivamente più di 1 milione.

La gravità e l'espansione del fenomeno hanno indotto, anche a livello nazionale, alla riapertura del dibattito sulla necessità di rivedere l'insieme dell'offerta di servizi dedicati agli anziani non autosufficienti. Per quanto attiene l'Alzheimer e altre demenze, Regioni e Ministero della Salute hanno riaperto, in data 23 settembre 2013, un Tavolo di confronto per la predisposizione del Piano Nazionale per le Demenze, che dovrà essere discusso in Conferenza Stato-Regioni.

Contestualmente, sempre a livello nazionale, si è riaperto, nell'ambito del nuovo Patto della Salute, il Tavolo di lavoro per la discussione sulla revisione dei LEA di cui al DPCM 22 novembre 2001, i cui esiti potranno avere una sostanziale influenza nella predisposizione degli interventi rivolti alle persone con patologia dementigena.

Il mutato contesto nazionale ha innescato ragionevoli aspettative di poter intervenire riguardo all'obbligo di riallineamento alle disposizioni del D.P.C.M. 29 novembre 2001 relative alla ripartizione delle quote di compartecipazione al costo tariffario delle prestazioni.

Tale obbligo è riaffermato dalle disposizioni del Piano di Rientro, tra cui figura la richiesta del Ministero della Salute, tramite il "Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005", che, nella verifica degli adempimenti relativi all'anno 2012 ("Questionario LEA"), relativamente alle quote di compartecipazione, sollecita quanto segue: "Nel caso in cui le quote di compartecipazione si discostino in modo significativo dalla previsione dell'Allegato C D.P.C.M. 29 novembre 2001, l'eventuale adempienza sarà accompagnata dall'impegno della Regione ad adeguarle entro il 2013";

constatato che è intenzione della Giunta regionale, considerato l'incidenza del tema trattato nelle problematiche degli anziani, procedere con l'adozione di un provvedimento di riordino delle prestazioni a favore delle persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre demenze, al fine di garantire risposte più efficaci ed economicamente sostenibili;

valutato che le direttrici dell'intervento possono riassumersi in quattro asset:

- ✓ riordino e potenziamento delle U.V.A. sulla base delle indicazioni già espresse in sede di Tavolo Nazionale Alzheimer, per la diagnosi e la presa in carico precoce del malato;
- ✓ riordino delle prestazioni residenziali al fine di meglio configurare il trattamento del disturbo comportamentale nei presidi sanitari in regime di continuità assistenziale a valenza sanitaria;

- ✓ introduzione di un modello residenziale per ricoveri di sollievo;
- ✓ rimodulazione del modello gestionale delle prestazioni semiresidenziali (Centri Diurni) al fine di individuare un'offerta efficace ed economicamente sostenibile anche dai destinatari delle prestazioni;

tenuto conto che l'andamento dei lavori dei due tavoli nazionali fa prevedere il loro protrarsi oltre la data del 31 dicembre 2013, termine di scadenza della proroga prevista dalla D.G.R. n. 10-6357/2013, in attesa delle disposizioni nazionali, da cui si auspica una maggiore attenzione verso una fascia di popolazione particolarmente fragile e numericamente in espansione, si ritiene di prorogare il regime di compartecipazione per quanto attiene i servizi residenziali N.A.T. (Nuclei Alzheimer Temporanei) e semiresidenziali C.D.A.A. (Centro Diurno Alzheimer Autonomo) e C.D.A.I. (Centro Diurno Alzheimer Integrato) come definito dalla D.G.R. 17 settembre 2013, n. 10-6357;

vista la Legge 26 marzo 2010, n. 42, "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni";
visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001;
visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, punto 1 C;

visto l'art. 16 della Legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012, "Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti";

vista la D.G.R. n. 85-6287 del 02/08/2013 "Approvazione del Piano Tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2013";

vista la D.G.R. n. 10-6357 del 17 settembre 2013 "Sospensione della ripartizione quota sanitaria/quota utente/Comune per le tariffe relative ai C.D.A.A. - C.D.A.I. e N.A.T. ";

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di programmare l'adozione entro il 31 marzo 2014 del provvedimento di riordino delle prestazioni a favore delle persone affette dal morbo di Alzheimer e da altre demenze, previa consultazione con le parti sociali;
- di sospendere fino all'adozione del predetto provvedimento, per i motivi espressi in premessa, l'applicazione della ripartizione fissata dalla D.G.R. 85-6287/2013 tra quota a carico del SSR (quota sanitaria) e quota a carico dell'utente o integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali (quota utente/comune) delle tariffe relative ai C.D.A.A. - C.D.A.I. e N.A.T., confermando, comunque, le tariffe stabilite dalla D.G.R. 85-6287/2013.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)